

N. 171584 del REPERTORIO N. 42104 della RACCOLTA

REPUBBLICA ITALIANA

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il quattro maggio duemiladiciannove,
in Arzignano, nel salone del Centro Ricreativo A. Mastrotto,
via Cappuccini n. 11, alle ore dieci e minuti due;

Il 4 maggio 2019;

Avanti a me dottor Michele Colasanto, Notaio in Arzignano, con
studio in Corso Garibaldi n. 35, iscritto al Collegio Notarile
dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa,

è presente il signor:

- FRACASSO ANTONIO, nato a Arzignano il 19 gennaio 1942, domi-
ciliato a Arzignano in via Crispi n. 10.

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità persona-
le io Notaio sono certo, mi dichiara che sono convenuti innan-
zi a me Notaio in questo giorno, ora e luogo, per tenere l'as-
semblea straordinaria di seconda convocazione i soci dell'As-
sociazione non riconosciuta "AMICI DEL CUORE OVEST VICENTINO -
ULSS 5", con sede in Arzignano, via Cappuccini n. 12 (codice
fiscale: 90014130240), per deliberare sugli argomenti di cui
in appresso e mi invita a far constare da pubblico verbale le
risultanze dell'assemblea e le delibere che la stessa starà
per adottare.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

- assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 11
dello statuto dell'associazione, il Presidente del Consiglio
Direttivo signor Fracasso Antonio, il quale constata e fa con-
stare che sono presenti n. 30 (trenta) soci su un totale di n.
556 (cinquecentocinquantasei) soci iscritti nell'apposito li-
bro;

- che sono presenti per il Consiglio Direttivo dell'associa-
zione i signori Fracasso Antonio, Boschetto Antonio, Piacenti-
ni Gianfranco, Vignaga Maria Angela, Dotto Vasco, Piazza Da-
rio, Concato Tiziana e Pegoraro Luigi;

- che sono presenti per il Collegio dei Revisori i signori Ar-
toni Nicola e Priante Gino, mentre è assente giustificata la
signora Cogato Maria;

- che l'avviso di convocazione è stato inviato a tutti gli
aventi diritto nei modi e nei termini previsti dallo statuto
dell'associazione;

- che, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 117 del 3 luglio
2017, la presente assemblea è validamente costituita e atta a
deliberare.

Indi gli intervenuti dichiarano gli oggetti da trattarsi nella
presente assemblea nel seguente

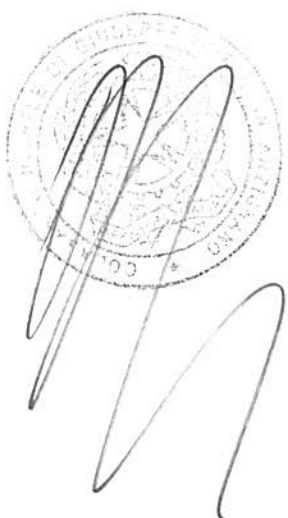
Ordine del giorno

- Revisione dello Statuto;
- Varie ed eventuali.

Il Presidente dell'assemblea, assumendo la parola, informa i
presenti che, entro il 2 agosto 2019, è necessario procedere

COPIA

**REGISTRATO
A VALDAGNO
il 24/05/2019
al n. 4549 Serie 1T**



ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo Settore. Tale modifica è fondamentale per iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nel momento in cui esso sarà operativo.

Il Presidente passa a dare lettura del nuovo statuto, evidenziando le differenze rispetto alla versione precedente, sottolineando, fra l'altro, la modifica della denominazione in "ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE OVEST VICENTINO ETS", come previsto dalla citata Riforma del Terzo Settore.

Passando alle varie ed eventuali, il Presidente rammenta che, per ottemperare alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo Settore, l'associazione dovrà nominare un organo di controllo, al quale verrà affidata anche la revisione legale dei conti.

Per agevolare tale passaggio i membri dell'attuale Collegio dei Revisori hanno già rassegnato le proprie dimissioni, mentre il signor Artoni Nicola ha dato la sua disponibilità a ricoprire la carica di unico membro dell'organo di controllo.

Dopo breve ed esauriente discussione, viene approvato all'unanimità, il seguente

Ordine del giorno

L'assemblea dei soci dell'associazione "AMICI DEL CUORE OVEST VICENTINO - ULSS 5", con sede in Arzignano, udita la relazione del Presidente, all'unanimità dei presenti e con le maggioranze semplificate previste dall'art. 101 del D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017, delibera:

- di adottare lo statuto conforme al testo illustrato dal Presidente nella sua relazione;

il nuovo testo di statuto sociale, composto di 22 (ventidue) articoli, approvato dai presenti e sottoscritto dal costituito previa visione, al presente atto si allega sotto la lettera "A", previa lettura da me Notaio datane;

- di nominare un organo di controllo monocratico, al quale viene affidata anche la revisione legale dei conti, nella persona del signor ARTONI NICOLA, nato a Verona il 27 febbraio 1961, domiciliato a Arzignano, Piazza Campo Marzio n. 15, (codice fiscale: RTN NCL 61B27 L781R), iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 2323, il quale presente dichiara di accettare.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore dieci e minuti cinquanta.

Imposte e spese del presente atto e dipendenti tutte a carico dell'associazione di cui viene redatto verbale.

Si richiede l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 82 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (codice del terzo settore).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno su tre facciate di un foglio e da me letto al costituito



che lo approva e lo sottoscrive alle ore dieci e minuti cinquantacinque.

F.TO: FRACASSO ANTONIO

F.TO: MICHELE COLASANTO NOTAIO (Sigillo)



STATUTO "ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE OVEST VICENTINO ETS"

Art. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e, in quanto compatibile, dal Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione:

"ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE OVEST VICENTINO ETS"
da ora in avanti denominata "Associazione" con sede legale nel Comune di Arzignano, provincia di Vicenza e con durata illimitata.

Art. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2017 n. 112 e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi e prestazioni sanitarie;
- d) le finalità di cui ai punti a), b) e c) sono riferite principalmente a favorire l'educazione sanitaria della popolazione, diffondere la prevenzione e la riabilitazione cardiologica, collaborare con le scuole per l'educazione sanitaria, mediante incontri atti a sensibilizzare gli studenti all'adozione di stili di vita adeguati a prevenire malattie cardiocircolatorie, realizzare screening su eventuali patologie cardiocircolatorie congenite o acquisite, attuare giornate di sensibilizzazione in luoghi pubblici con controlli gratuiti ed anonimi alla popolazione di alcuni fattori di rischio cardiovascolare (misurazione della glicemia, del colesterolo, della pressione arteriosa, del giro vita, del peso e dell'altezza con calcolo della massa corporea) con l'invito a coinvolgere il proprio medico curante, realizzare tutto ciò con la collaborazione volontaria e gratuita di personale infermieristico professionale e in sinergia con altre associazioni, organizzare conferenze mediche divulgative, con l'obiettivo di migliorare la conoscenza dei fattori di rischio, favorendo così la prevenzione e la tutela della salute dei cittadini, supportare la ricerca nel campo della fisiopatologia della diagnosi e

COPIA

Allegato "A"

Raccolta N. 42104

Repertorio N. 171584

della terapia delle cardiopatie, contribuire al potenziamento dell'Unità Operativa di cardiologia dell'ULSS 8 Berica - Ospedale Cazzavillan di Arzignano, promuovere incontri, dibattiti, congressi sia culturali che ricreativi sul tema della cardiopatia e delle problematiche cardiache in genere, per realizzare una maggiore sensibilizzazione ai problemi attinenti il recupero fisico o psicologico dei cardiopatici.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti sia pubblici che privati che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere;

- l'indicazione del nome, cognome, ragione/denominazione sociale, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo di amministrazione nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire



meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

E' prevista la nomina di socio onorario mediante motivazione specifica del Consiglio Direttivo.

Art. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'an-



no in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea può avvenire mediante comunicazione scritta, telematica, avviso di pubblicazione in giornali locali e affissione all'Albo della sede contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio sia consuntivo che preventivo.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi previsti all'articolo 6 del presente statuto e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo nei termini previsti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- 
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 8

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio sia consuntivo che preventivo e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero massimo di 25 (venticinque) membri, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili solo per un secondo mandato.

La maggioranza dei Consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati; si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.



Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

I Consiglieri entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto nel corso della prima riunione del Consiglio Direttivo, eletto tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi e con decisione presa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

E' prevista la possibilità di nomina di Presidente onorario, con motivazione specifica da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 10

(Comitato scientifico)

Al fine di offrire consulenza al Consiglio Direttivo nella predisposizione dei programmi di attività dell'Associazione, è previsto il Comitato Scientifico. Esso è costituito dal Direttore dell'U.O.C. dell'ULSS 8 Berica - Ospedale Cazzavillan di Arzignano - che lo presiede, e dal Vice Direttore e da altri tre componenti da loro individuati ed operare in collaborazione con l'Associazione, nello spirito di volontariato gratuito del presente statuto.



Art. 11

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita la revisione legale dei conti e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale o una Società di revisione legale iscritti il Registro dei Revisori Legali istituito dal Ministero Economia Finanze (MEF).

Art. 13

(Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci effettivi e due supplenti, tutti aderenti all'Associazione. I membri effettivi eleggono tra loro il Presidente. Durano in carica con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo, e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri dirime questioni legate all'applicazione e all'interpretazione dello statuto e di eventuali regolamenti. Delibera sulle questioni disciplinari che vengono demandate dal Consiglio Direttivo e su tutte le eventuali controversie tra soci o fra questi e l'associazione e i suoi organi, in tutti i casi non vietati dalla legge.



Il Collegio dei Probiviri giudicherà ex bono et ex aequo, senza formalità di procedura, salva la verbalizzazione del contenuto delle riunioni, degli interventi e delle decisioni assunte.

Art. 14

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 17

(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 18

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti i verbali anche se redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di



controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 19

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 20

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

Art. 21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le seguenti disposizioni indicate dall'organo associativo competente.

L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 22



(Rinvio)

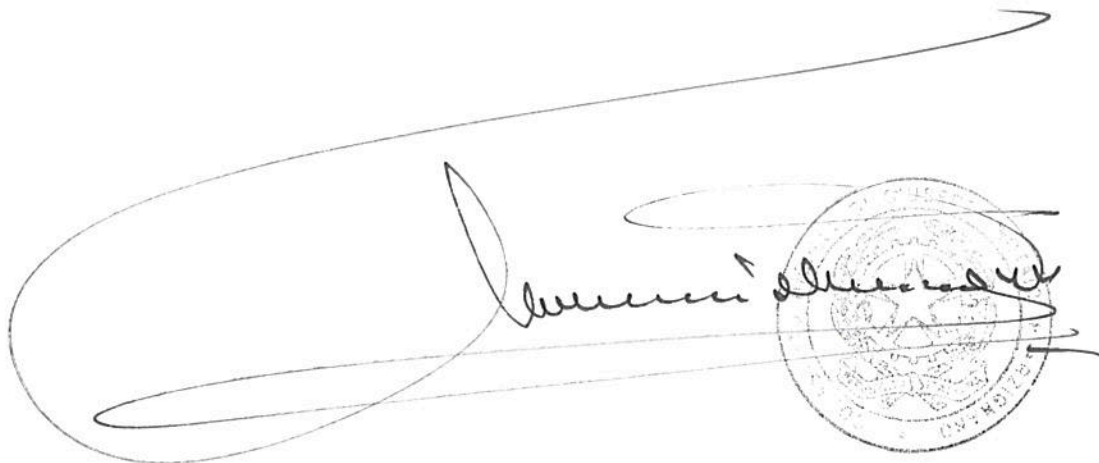
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

F.TO: FRACASSO ANTONIO

F.TO: MICHELE COLASANTO NOTAIO (Sigillo)

Certifico io qui sottoscritto dott. Michele Colasanto, Notaio residente in Arzignano, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, che la presente copia è conforme al suo originale e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Arzignano, li 16 luglio 2019

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Michele Colasanto', is written over a circular notary seal. The seal features a central emblem surrounded by text, including 'NOTAIO' and 'ARZIGNANO'. A large, loopy horizontal line is drawn across the signature and the seal.